



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI

Via delle Capitanerie di Porto, 90049 Terrasini (PA) - Centralino: 0918682501
www.guardiacostiera.gov.it posta certificata: cp-terrasini@pec.mit.gov.it - posta
elettronica: ucterrasini@mit.gov.it

Ordinanza

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SNORKELING NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERRASINI

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terrasini-Cinisi,

- Visti gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione - parte marittima;
- Visto il D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171, "*Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172*", così come modificato dal D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229;
- VISTA la legge regionale 3 maggio 2004 n. 8 ed in particolare l'art. 7 della l.r. 8/2004 che disciplina l'attività di guida subacquea istituendo l'albo regionale delle guide subacquee e demandando ad apposito decreto la disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub;
- VISTO il D.A. n. 9 gab del 21 aprile 2010 con il quale si è proceduto ad una prima determinazione delle modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee nonché alla disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub e loro elenchi;
- Visto il D.M. 29 luglio 2008 n. 146 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante il Codice della nautica da diporto, in particolare gli articoli 90 e 91*";
- Vista il Decreto Assessoriale n° 46 del 10.08.2011 che individua le modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee specificando nel contempo le figure professionali e le strutture dedicate allo svolgimento delle attività concernenti;
- Visto il D.A. n° 244/44 del 23.06.2000 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente con il quale è stata istituita la Riserva Naturale Orientata di Capo Rama,
- Viste le proprie ordinanze con le quali sono state individuate le zone di costa interessate da pericolo connesso alla presenza di falesie a rischio crollo,
- Vista la propria ordinanza n. 8/2024 in data 09.05.2024 rubricata "*Ordinanza di sicurezza della balneazione*";
- Visto il D.A. del 26 luglio 2000 n° 274/44, relativo all'istituzione della Riserva Naturale di Capo Rama di Terrasini (G.U. n° 79 del 18 novembre 2005);
- Visto il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne", in attuazione dell'art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n° 171 e ss.mm.ii.;
- Visto il Dispaccio n. 4385 datato 11/03/2009 della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Divisione 6 del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, recante “Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto – D.M. 29 luglio 2008, n. 146 – Titolo III – Sicurezza della navigazione da diporto. Rilascio delle certificazioni e aspetti procedurali”;

- Vista la nota prot. 19206 datata 27/11/2012 della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 5 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Vista la nota prot. 27090 del 08/10/2019 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo per il trasporto marittimo con la quale sono stati forniti chiarimenti per l’utilizzo di unità appoggio da diporto come appoggio per le attività di snorkeling e diving;
- Vista la propria ordinanza n. 15/2016 del 26.07.20161 rubricata “Utilizzo commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo” laddove ancora applicabile, con la quale fu disciplinato l’utilizzo commerciale dei natanti da diporto per finalità di locazione, noleggio e appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo turistico ricreativo;
- Preso atto della mancanza, attualmente, di una legislazione quadro nazionale in materia di disciplina delle attività subacquee in generale e dello snorkeling in particolare;
- Preso atto che l’attività di “*snorkeling*” non è espressamente prevista dalla normativa Regionale in materia di professioni turistiche;
- Visto il dispaccio prot. 18120 in data 24.10.2013 della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto: “*Unità da diporto impiegata in appoggio per immersioni subacquee – Regolamentazione attività subacquea denominata “snorkeling” ed altre*”;
- Considerate le norme tecniche di settore ed in particolare le Norme ISO 13289:2011 recante “*Recreational diving services – Requirement for the conduct of snorkelling excursions*”;
- Ritenuto opportuno disciplinare unitariamente l’attività di snorkeling nelle sue varie forme, anche oltre i termini di vigenza della ordinanza di sicurezza balneare, al fine di garantire una maggiore tutela dell’incolumità dei praticanti e senza pregiudizio alcuno di quanto eventualmente di competenza di altre Amministrazioni;
- Ritenuto opportuno disciplinare l’utilizzo delle unità appoggio ai praticanti lo snorkeling guidato, utilizzate dai centri *diving* o dalle scuole/associazioni didattiche riconosciute, al fine di evitare un utilizzo improprio e difforme delle stesse;

O R D I N A

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizioni)

Nell’ambito del presente provvedimento, i termini utilizzati si intendono come appresso specificato:

Snorkeling	Attività consistente nel nuotare in superficie utilizzando maschera subacquea e boccaglio, eseguendo, occasionalmente, brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina.
Snorkeling individuale	Attività svolta da privati, individualmente o anche in gruppo, senza tuttavia l'assistenza di istruttori o guide.
Snorkeling guidato (c.d. <i>seawatching</i>)	Attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie.
Organizzazione didattica per le attività subacquee	Impresa o associazione, a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente: a) tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea; b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori; c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.
Centro di immersione	Organismi gestiti da soggetti iscritti alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato, oppure costituiti sotto forma di Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale atte ad offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, quali immersioni subacquee e visite guidate subacquee, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente.
Centro di addestramento subacqueo/scuola sub	Imprese o Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, attraverso la pratica e l'apprendimento dell'attività turistico e ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente.
Immersione subacquea e visite guidate subacquee a scopo turistico e ricreativo	Attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo.
Istruttore subacqueo	Soggetto in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che insegna professionalmente le tecniche di immersione subacquea con autorespiratore, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti ovvero insegna nell'ambito di scuole sub, a persone singole o a gruppi, le tecniche

dell'immersione subacquea a scopo turistico ricreativo, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo non è obbligato ad iscriversi all'albo delle guide se intende svolgere esclusivamente attività didattica, conducendo quindi in immersione solo allievi impegnati nelle esercitazioni pratiche dei corsi. L'istruttore subacqueo può anche svolgere attività di guida subacquea. Il brevetto in possesso dell'istruttore, perché il medesimo possa svolgere l'attività, deve essere convalidato dall'Ente che lo rilascia per l'anno in corso;

Brevetto subacqueo

attestato di addestramento abilitante all'immersione subacquea, rilasciato da una organizzazione didattica per le attività subacquee, in campo turistico e ricreativo, quale federazione od impresa od associazione a diffusione nazionale od internazionale, italiana o straniera, che preveda, come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo. Tale organizzazione dovrà essere affiliata CMAS o RSTC, oppure aver ottenuto il certificato di conformità del proprio sistema didattico alle norme EN 14153 e 14413, oppure ISO 24801 e 24802;

Guida subacquea

Soggetto in possesso di apposito brevetto di livello equivalente al tre stelle CMAS o superiore, abilitante all'esercizio dell'attività di guida subacquea, in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi, ovvero accompagna in itinerari subacquei di carattere turistico ricreativo singoli o gruppi, di massimo 10 persone, rispettando limiti di profondità, standard e procedure della propria organizzazione didattica e di quelle che hanno certificato i vari subacquei, descrivendo prima dell'immersione, oltre i necessari parametri tecnici e le procedure di sicurezza, il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina, fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse, con esclusione delle attività didattiche;

Guida turistico sportiva	Persona, che per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche secondo le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione adottate con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente per materia; appartengono alla categoria di guida turistica sportiva le guide subacquee e gli istruttori subacquei
Fornitore del servizio	Persona fisica o giuridica che, nella ragione sociale ovvero nello statuto, prevede l'offerta di servizi di snorkeling guidato (c.d. <i>seawatching</i>).
Gruppo	Due o più persone che ricevono servizi da un fornitore, seguiti da istruttori subacquei e/o da guide subacquee.
Mezzo nautico d'appoggio	Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91).
Persona in grado di fornire assistenza	Persona non necessariamente munita di brevetto subacqueo o di altro tipo di abilitazione, purché dotata di conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero del malato in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.

Articolo 2 **(Campo di Applicazione)**

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione marittima e salvaguardia della vita umana in mare, lo svolgimento dell'attività **di snorkeling individuale e guidato** (c.d. *seawatching*), nelle acque del Circondario Marittimo di Terrasini.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa inoltre rinvio alle disposizioni dell'Ordinanza di sicurezza della balneazione nel suo stato di vigenza.
3. Per quanto non riportato nella presente Ordinanza si applicano le norme emanate dagli Organismi internazionali, europei e nazionali (ISO, CEN, UNI) finalizzate a garantire la qualità del servizio e incrementare la sicurezza nelle attività subacquee ricreative che si sostanziano in documenti che precisano "*come far bene le cose*", in linea con le basilari norme di prudenza.

Articolo 3 **(Zone vietate)**

1. L'esercizio dell'attività di snorkeling, individuale e guidato (c.d. *seawatching*) non è consentito:
 - a) nelle zone di transito delle navi e sulle rotte di entrata e/o uscita dai porti;
 - b) all'interno dei porti (commerciali e turistici) e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee;
 - c) entro 100 mt da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
 - d) ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili ed a metri 300 dalle navi militari ancorate alla fonda;
 - e) ad una distanza inferiore a metri 200 da qualunque tipo di impianto fisso da pesca, acquacoltura o mitilicoltura;
 - f) all'interno dei corridoi di atterraggio, regolarmente autorizzati e opportunamente segnalati;
 - g) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - h) negli specchi acquei antistanti le foci dei torrenti, canali e fiumi entro un raggio di metri 100, salvo che l'Autorità Comunale o Sanitaria non impongano una superiore estensione per ragioni igienico- sanitarie;
 - i) all'interno degli specchi acquei assentiti in concessione per strutture asservite alla nautica da diporto o alla pesca marittima o per campi boe opportunamente segnalati;
 - j) nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanza di interdizione alla balneazione emanate dall' Autorità Marittima;
 - k) nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza dell'Autorità Comunale;
2. Durante la fase di raggiungimento dei punti di ormeggio indicati in precedenza, i conduttori delle unità da diporto dovranno comunque mantenere un comportamento estremamente prudente evitando, di utilizzare mezzi di propulsione meccanica e posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità.

Articolo 4 **(Norme generali di comportamento)**

1. In generale, oltre a quanto specificamente regolamentato a seguire nel presente provvedimento, chiunque intenda effettuare attività di snorkeling, è tenuto a:
 - informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di osservazione;
 - non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
 - non ancorare su fondali che ospitano praterie di posidonia oceanica o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
 - non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale;
 - in caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi, non toccare l'oggetto mantenendosi a debita

distanza dallo stesso; del rinvenimento dovrà essere immediatamente informata la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Terrasini;

- segnalare all'Autorità Marittima eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali pericolosi, senza tentare di rimuoverli.

Articolo 5

(Obbligo di segnalamento)

1. I praticanti lo snorkeling, qualunque sia la finalità dell'attività (individuale e/o guidata), hanno l'obbligo di segnalarsi quando si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione come definite dall'Ordinanza di sicurezza balneare nel suo stato di vigenza.
2. La posizione in acqua deve essere segnalata:
 - Durante le ore diurne con apposito pallone di segnalazione (*bandiera rossa con banda trasversale bianca, munito di idonea sagola*). In caso di attività effettuata mediante l'ausilio di un mezzo nautico di appoggio, la suddetta bandiera deve essere issata sul mezzo nautico e i praticanti lo snorkeling dovranno operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico. Qualora il praticante lo snorkeling operi al di fuori di tale distanza dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.
 - Qualora l'attività venga esercitata in condizioni di scarsa visibilità o durante le ore notturne, dovrà essere posizionata, sul galleggiante o sull'unità utilizzata, una luce lampeggiante gialla, visibile a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a mt 300. Ogni praticante dovrà essere inoltre munito di una pila personale.

Articolo 6

(Norme di comportamento per i praticanti l'attività di snorkeling)

1. L'attività di snorkeling è libera. La stessa può essere praticata all'interno delle acque riservate alla balneazione (*200 mt dalle spiagge – 100 mt dalle scogliere/coste a picco*), fuori dalle stesse e mediante l'utilizzo o meno di una unità da diporto.
2. Qualora i praticanti lo snorkeling siano accompagnati da un mezzo nautico e l'attività di snorkeling avvenga totalmente o in parte all'interno del limite delle acque riservate alla balneazione, come definite dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare nel suo stato di vigenza, l'unità dovrà essere ancorato/ormeggiato fuori dette zone.
3. A parziale deroga di quanto previsto dal precedente comma 2), le unità/società/sodalizi all'uopo autorizzati dall'Ente gestore della Riserva Orientata di Capo Rama potranno effettuare attività di diving/snorkeling nel rispetto delle prescrizioni dalla stessa impartita con apposita autorizzazione.

Articolo 7

(Dotazioni di sicurezza del mezzo nautico utilizzato per effettuare l'attività di snorkeling)

1. Qualora per raggiungere il sito di osservazione venga utilizzato un mezzo nautico è necessario che:
 - lo stesso sia equipaggiato in relazione alla navigazione da effettuarsi e tenuto conto del numero di persone trasportate;
 - a bordo sia sempre presente un idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di emergenza, apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta e certificazione prevista;
 - il numero massimo di persone trasportabili sia quello risultante dai prescritti documenti di bordo;
 - vengano esposti a bordo dell'unità i segnalamenti diurni e notturni prescritti dalla "*Convenzione Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare*";

CAPO II

ATTIVITA' DI SNORKELING GUIDATO CONDOTTA DAI CENTRI DI IMMERSIONE

Articolo 8

(Norme per i centri di immersione)

1. Nelle acque del circondario marittimo di Terrasini, le attività consistenti nel fornire servizi di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) sono subordinate all'osservanza, da parte dei fornitori del servizio, degli adempimenti e delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
2. L'istruttore subacqueo e la guida subacquea esercenti attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*), devono essere muniti di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute, e devono operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
3. Ogni istruttore subacqueo/guida subacquea non potrà guidare in attività più di **10 (dieci)** praticanti lo snorkeling quando si operi in condizione di buona visibilità e non più di **5 (cinque) praticanti** quando si operi in ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità.
4. Ogni istruttore subacqueo/guida subacquea, qualora supervisioni il gruppo da terra o dal mezzo nautico di appoggio, dovrà monitorare i partecipanti tutto il tempo dell'attività e dovrà essere in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza. Nel caso in cui segua i praticanti in acqua, dovrà essere facilmente riconoscibile dagli stessi e dovrà rimanere vicino al gruppo al fine di intervenire rapidamente in caso di emergenza.
5. L'attività dovrà essere effettuata esclusivamente in condizioni meteomarine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le previsioni della presene ordinanza; le attività dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.
6. In caso di complementarietà tra attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) e di immersioni subacquee, il gruppo dovrà essere considerato come formato da due sottogruppi e pertanto questi ultimi soggiaceranno alle rispettive discipline.

Articolo 9

(Dotazioni individuali e comunicazioni ai partecipanti)

1. Ogni esercente dovrà mettere a disposizione dei praticanti l'attività di snorkeling la seguente attrezzatura:
 - Maschera;
 - Aeratore (*snorkel*);
 - Pinne;
 - Muta shorty (*se appropriata*);
 - Ausilio al galleggiamento (*se appropriato*);
2. Le predette attrezzature dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente.
3. Prima di ogni attività l'istruttore deve illustrare ai partecipanti le regole, le modalità, le tecniche ed ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività didattica programmata, mostrando, all'occorrenza, anche delle foto del sito subacqueo da osservare.
4. In particolare l'istruttore subacqueo e/o la guida subacquea, precedentemente all'attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*), che dovrà essere dallo stesso supervisionata, dovrà svolgere un briefing propedeutico trattando i seguenti argomenti:
 - Localizzazione e caratteristiche fisiche del sito;

- Itinerario che si seguirà in acqua;
- Condizioni specifiche di corrente e battente d'onda;
- Pericoli generici dell'attività e quelli particolari del sito di osservazione;
- Organismi viventi che possono incontrarsi e/o osservarsi;
- I metodi e le tecniche più opportune per svolgere l'attività;
- Particolari comportamenti da tenere in base alle vigenti norme;
- Ogni altra informazione che il fornitore del servizio, l'istruttore o la guida ritiene utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.

Articolo 10

(Obbligo di comunicazione all'Autorità Marittima)

Il fornitore del servizio, prima dell'effettuazione dell'attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*), dovrà far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini via e-mail/telefono/vhf la precisa indicazione del punto o dei punti di osservazione nonché il numero dei partecipanti all'attività e dovrà tenere a bordo copia del "Piano di immersione/Registro attività", **compilato prima dell'uscita**, secondo il fac-simile all'**allegato A** riportante: • data, ora (di inizio e fine) e luogo dell'immersione ed eventuale luogo alternativo;

- rotta approssimata per raggiungere il luogo di immersione;
- precisa indicazione del punto/punti di osservazione/immersione con i relativi orari di inizio e fine;
- numero dei partecipanti, suddiviso per tipologia di attività subacquea (immersione con l'ausilio di autorespiratori; apnea; snorkeling/seawatching);
- nominativo dell'istruttore responsabile, della guida subacquea e degli assistenti;
- eventuale unità da diporto utilizzata e mezzo di comunicazione (canale radio VHF e numero di cellulare);
- modalità operative e tipo di segnalamento utilizzato.

Articolo 11

(unità da diporto utilizzata dai centri di immersione in appoggio all'attività di snorkeling guidato)

1. I praticanti attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) dovranno essere sempre accompagnati da almeno un mezzo nautico di appoggio fuori dalle acque riservate alla balneazione.
2. L'attività dovrà svolgersi entro un raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio dell'unità che dovrà esporre i prescritti segnalamenti di cui al precedente articolo 5.
3. Le unità da diporto utilizzate come mezzi nautici di appoggio per l'attività di snorkeling guidato, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicate nell' allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n. 146, le cui norme devono intendersi integralmente richiamate, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'articolo 90 del predetto Decreto Ministeriale.
4. Le predette unità devono inoltre avere a bordo:
 - un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso della zona (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
 - tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici);
 - megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
5. **A bordo del mezzo nautico, qualora l'istruttore subacqueo o la guida subacquea segua i praticanti in acqua, dovrà essere presente almeno una persona in grado di fornire assistenza, in possesso di adeguata abilitazione al comando condotta dell'unità nonché esperta nel nuoto ed abilitata al primo soccorso e all'uso delle attrezzature in dotazione.**

6. Le organizzazioni didattiche e i centri di immersione aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano fornire nell'ambito di questo Circondario Marittimo servizi di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) a scopo turistico o sportivo, utilizzando come unità di appoggio natanti da diporto stazionanti in questo Circondario Marittimo, devono uniformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 8, 10, 11 della propria ordinanza n. 30/2018 in data 12 luglio 2018 concernenti l'utilizzo commerciale di natanti da diporto.
7. L'unità dovrà in ogni caso essere munita di ogni altra autorizzazione, se prescritta dalle vigenti normative per operare in particolari zone a fruizione limitata.

Articolo 12

(Svolgimento improprio dell'attività di snorkeling guidato)

1. Si ha utilizzo dell'unità da diporto quale appoggio alle attività subacquee di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) in caso di:
 - Presenza a bordo dell'attrezzatura destinata all'attività di snorkeling (maschera, aeratore, pinne, etc);
 - Presenza a bordo delle dotazioni indicate negli articoli 90 e 91 del D.M. n. 146/2008;
 - Presenza a bordo delle dotazioni ulteriori previste dalla presente Ordinanza;
 - Attività esercitata entro i limiti delle zone di mare preventivamente comunicate all'Autorità Marittima;
2. La mancanza anche di una sola delle condizioni sopra esposte (se non per cause accertate di forza maggiore) nonché la presenza a bordo di passeggeri non esercitanti attività subacquea, può determinare la presunzione di utilizzo dell'unità impiegata dal Centro, in attività commerciale di noleggio e/o trasporto passeggeri.
3. **A bordo dell'unità navale non dovranno essere forniti servizi aggiuntivi diversi dal supporto tecnico ai praticanti lo snorkeling guidato (c.d. seawatching).**

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI, SANZIONI E PUBBLICITA'

Articolo 13

(disposizioni finali e sanzioni)

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii., dell'articolo 39 del Decreto 28/04/2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio citato in premessa e di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore, sempreché il fatto non costituisca diverso reato.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web www.guardiacostiera.gov.it

Terrasini, *data della sottoscrizione digitale*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Laura LUCAIOLI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
07/03/2005 n. 82 e norme collegate)

ALLEGATO A**REGISTRO ATTIVITA' E PIANO DI IMMERSIONE IMMERSIONI – ADDESTRAMENTO
SUBACQUEO – SNORKELING/SEAWATCHING**

CENTRO IMMERSIONI _____ PORTO DI PARTENZA _____ DATA _____
UNITA' DI APPOGGIO UTILIZZATA: NUMERO IDENTIFICATIVO _____ (riportato nella C.I.A.)
MOD. _____ MOTORE _____ MATR. _____
COPERTURA ASSICURATIVA N. _____ VALIDA FINO AL ____/____/____ DELLA
COMPAGNIA ASSICURATIVA DENOMINATA _____
NUM. CERT. SICUREZZA _____ ABILITATA A TRASPORTARE MAX N. _____
_____ PERSONE OVVERO KG _____

COMANDANTE/CONDUTTORE/SOGGETTO ABILITATO AL PRIMO SOCCORSO SUBACQUEO:

COGNOME	NOME	PATENTE NR. E DATA	BREVETTO ABILITAZIONE	TEL. CELL

ISTRUTTORI/GUIDE SUBAQUEE:

COGNOME	NOME	BREVETTO ABILITAZIONE	TEL. CELL

PIANO DI IMMERSIONE:

**DATA ____/____/____ ORA ____:____ DI PARTENZA – DATA ____/____/____ ORA ____:____ PREVISTO RIENTRO
LUOGO DI PARTENZA _____ - ROTTA INDICATIVA PER LUOGO IMMERSIONE _____**

1) LUOGO IMMERSIONE/SNORKELING/SEAWATCHING _____

(coordinate: lat. _____ long. _____)

LUOGO IMMERSIONE/SNORKELING/SEAWATCHING ALTERNATIVO _____

(coordinate: lat. _____ long. _____).

ORA INIZIO IMMERSIONE: ____:____ - ORA FINE IMMERSIONE ____:____;

PARTECIPANTI: N. ____ IMMERSIONE; N. ____ ADDESTRAMENTO SUBACQUEO; N. ____
SNORKELING/SEAWATCHING.

NR	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1		
2		

3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		